



Oggetto: emanazione Regolamento della Facoltà di Medicina

IL RETTORE

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" che ha previsto l'istituzione di una struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" che ha previsto l'istituzione di un organo deliberante all'interno della struttura di raccordo;

VISTO l'art. 17 dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Brescia approvato con Decreto Rettorale n. 68 del 2.12.2011 il quale prevede che per il coordinamento dell'attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate Scuole o Facoltà;

VISTA la Delibera n. 256/15429 del 17 dicembre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha costituito la Struttura di Coordinamento dell'attività didattica di Medicina e Chirurgia;

VISTA la Delibera n. 2 del 17 settembre 2013 del Consiglio della Struttura di Coordinamento dell'attività didattica di Medicina e Chirurgia con la quale il Consiglio ha approvato la denominazione "Facoltà di Medicina e Chirurgia";

VISTO il Decreto Rettorale n. 39 del 15 gennaio 2020 con la quale è stato emanato il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

CONSIDERATO che lo Statuto di autonomia approvato in data 14 settembre 2020 ha introdotto alcune modifiche riguardo la Facoltà di Medicina e Chirurgia, comportando la necessità di effettuare una revisione del Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

CONSIDERATO che a tale scopo è stata costituita una Commissione così composta: Prof. Antonio Vita, Prof. Giuseppe De Palma, Prof.ssa Arianna Coniglio, Prof. Marco Fontanella, Prof. Raffaele Badolato, Sig.ra A. Marina Longobardi, Sig.ra Chiara Capelli;

VISTA la Delibera del Consiglio della Facoltà n. 7 del 29 marzo 2022 con cui si approvano le modifiche del Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera n.93/2022 del 28 aprile 2022 in merito alle modifiche del Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO della delibera n. 118/2022 del 19.05.2022 con cui il Senato Accademico ha approvato le modifiche al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

CONSIDERATA la necessità di conformare il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle disposizioni contenute nello Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Brescia approvato con Decreto Rettorale n. 68 del 2.12.2011;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

integralmente riportate,

l'emanazione del Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia allegato al presente Decreto.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

REGOLAMENTO
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Emanato con Decreto Rettorale n. 453 del 26.5.2022

Indice

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Dipartimenti afferenti alla Facoltà
- Art. 5 Organi
- Art. 6 Preside
- Art. 7 Vice Preside
- Art. 8 Consiglio
- Art. 9 Commissioni
- Art. 10 Coordinamento dei Corsi di Studio
- Art. 11 Coordinamento delle Scuole di Specializzazione
- Art. 12 Assemblea dei Consigli di Dipartimento
- Art. 13 Commissioni transitorie
- Art. 14 Norme finali

Art.1 **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, l'assetto organizzativo e il funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art.2 **Funzioni**

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia (d'ora in avanti Facoltà), struttura di coordinamento per l'attività didattica istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. 14.9.2020 n. 616, ha le seguenti funzioni:
 - a) coordinare e razionalizzare le attività didattiche dei Dipartimenti in essa raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo;
 - b) garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, nel rispetto degli accordi con la Regione, le ASST e gli Enti di riferimento. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di assistenza e di ricerca e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati e la disponibilità delle strutture assistenziali stipula appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario.

Art.3 **Finalità**

- 1-La Facoltà, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.2, si propone di:
 - a) contribuire al miglioramento della qualità dei Corsi di studio della Macroarea Scienze Mediche e Biologiche, garantendone il coordinamento e la razionalizzazione nonché favorendone tutte le possibili sinergie;
 - b) costituire un organo istituzionale nell'ambito del quale possano essere discusse e coordinate le problematiche specifiche connesse con la formazione del medico e delle altre figure legate alla Macroarea Scienze Mediche e Biologiche;
 - c) offrire agli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla Facoltà una interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
 - d) fungere da raccordo tra i Dipartimenti coinvolti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento;
 - e) esprimere parere sull'istituzione, l'attivazione o soppressione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti;
 - f) esprimere parere sulle richieste di istituzione di posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti coinvolti, in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione, e sulle proposte di chiamata per la copertura dei posti;
 - g) assumere i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni statali e regionali in materia nonché dell'art. 25, commi 4 e 5 dello Statuto di Ateneo;
 - h) realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali e formative svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

- i) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e dei ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica, didattica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca;
- l) proporre il Regolamento della Facoltà e le sue revisioni.

Art. 4

Dipartimenti della Facoltà

La Facoltà è la struttura di coordinamento che raggruppa i Dipartimenti della Macroarea Scienze Mediche e Biologiche, dell'Università degli Studi di Brescia.

Art. 5

Organi

Sono organi della Facoltà:

- il Presidente (di seguito “Preside”)
- il Vicepreside
- il Consiglio
- le Commissioni

Art. 6

Preside

1-Il Preside è un Professore Ordinario a tempo pieno, eletto a scrutinio segreto, anche con modalità telematica, dal Consiglio di Facoltà tra i Professori Ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento o Presidenti di Corso di Laurea o Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico.

Al primo turno di votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Al secondo turno di votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In questo caso è eletto colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

2-Il Preside rappresenta la Facoltà, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento delle sue attività, si confronta con i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti di Corso di Studio, i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i Coordinatori dei Corsi di Dottorato su cui ha competenza la Facoltà stessa.

3-Spetta in particolare al Preside:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e le Commissioni, definire l'ordine del giorno delle sedute e dare esecuzione alle delibere;
- b) nei casi straordinari di necessità e urgenza, adottare provvedimenti su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c) promuovere e intrattenere rapporti con Enti e con Associazioni culturali e professionali in ambito bio-medico, a livello nazionale e internazionale;

d) affiancare il Rettore nei rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve le competenze degli Organi di governo dell'Università.

4. In caso di anticipata cessazione del Preside, il Rettore autorizza il Decano dei Professori Ordinari della Facoltà a garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Preside e all'indizione di nuove elezioni del Preside entro 45 giorni dalla cessazione. Il nuovo eletto permane in carica per lo scorcio di mandato residuo.

Art. 7 Il Vicepreside

1. Il Preside designa un Vicepreside fra i Professori Ordinari del Consiglio della Facoltà, che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimenti o assenza.

2. Il Vicepreside cessa dall'ufficio insieme con il Preside alla conclusione del mandato e nonché in caso di revoca.

Art. 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e coordinamento delle attività della Facoltà e ha le seguenti competenze:

- a) eleggere, nel corso della prima riunione, il Preside;
- b) approvare il Regolamento della Facoltà e le sue eventuali modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti;
- c) esprimere parere sull'istituzione, l'attivazione o la soppressione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento e, in caso di parere negativo, poter richiedere il riesame ai Consigli di Dipartimento;
- d) approvare le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, previa delibera dei Consigli dei rispettivi Corsi;
- e) esprimere parere in merito all'attivazione dei *master*, dei corsi di perfezionamento e delle *summer school* sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti di afferenza dei corsi stessi;
- f) proporre agli Organi di Ateneo la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse della Facoltà, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
- g) esprimere al Rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare alla Regione per la predisposizione del piano sociosanitario, del protocollo generale di intesa e dei conseguenti protocolli attuativi, nonché sulle proposte di nomina per la direzione di strutture assistenziali universitarie;
- h) definire le linee di indirizzo per la gestione delle attività di internazionalizzazione e di orientamento legate alla didattica.

Il Consiglio esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
- b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti, così individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, eletto tra tutti i responsabili di tale attività; b3) i rimanenti membri eletti tra i Presidenti dei Corsi di Studio, i Coordinatori di Corsi di Dottorato e i Direttori di Scuole di Specializzazione;
- c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Facoltà.

3. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti che durano in carica due anni.
4. L'elettorato attivo per l'elezione dei docenti di cui al comma 2, lettera b), punto b2) e punto b3) è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento (Professori Ordinari; Professori Associati; Ricercatori Universitari; Ricercatori a Tempo Determinato lettera a) L. 240/2010, lettera b) L. 240/2010; rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; rappresentanti studenti).
L'elettorato attivo per l'elezione degli studenti di cui al comma 2, lettera c), è individuato nei componenti delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà.
5. L'elettorato passivo per l'elezione dei docenti di cui al comma 2, lettera b), punto b2) e punto b3) spetta, ai docenti che abbiano un periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del.
L'elettorato passivo per l'elezione degli studenti di cui al comma 2, lettera c), è individuato nei componenti delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Facoltà.
6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
7. Il Rettore autorizza il Decano dei Professori Ordinari della Facoltà all'indizione, almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato di cui al comma 3, delle elezioni dei componenti di cui al comma 2, lettera b), punto b2) e punto b3), del Consiglio di Facoltà. Per quanto attiene alle elezioni dei rappresentanti degli studenti, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
8. Il primo Consiglio della Facoltà è convocato dal Decano dei Professori Ordinari del Consiglio ed in tale seduta elegge il Preside, con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.
9. In caso di anticipata cessazione di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti nelle rispettive categorie. In assenza, il Rettore autorizza il Preside all'indizione di elezioni suppletive entro 45 giorni dalla cessazione. I nuovi eletti permangono in carica per lo scorcio di mandato residuo
10. Per le modalità di funzionamento del Consiglio si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assegnate al Professore Ordinario presente alla singola seduta, con minore anzianità di servizio.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare i funzionari amministrativi dell'ufficio di supporto alla Facoltà.

Art.9 Commissioni

1. Sono istituite le Commissioni permanenti, l'Assemblea e le Commissioni transitorie, a supporto delle attività del Consiglio di Facoltà. Il loro funzionamento avviene sulla base dei principi previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le Commissioni permanenti sono:
 - Coordinamento dei Corsi di Studio, disciplinata all'art. 10;
 - Coordinamento delle Scuole di Specializzazione, disciplinata all'art. 11.
3. L'Assemblea dei Consigli di Dipartimento è disciplinata dall'art. 12.
4. Le Commissioni transitorie sono disciplinate all'art. 13.

Art. 10 Coordinamento dei Corsi di studio

1. Il Coordinamento dei Corsi di Studio (d'ora in avanti "Consulta dei Corsi di Studio") è costituito da tutti i Presidenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico incardinati nei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

2. La Consulta è presieduta da un Coordinatore, eletto dai suoi membri, tra i Presidenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico che siano componenti del Consiglio della Facoltà.

3. Il Coordinatore della Consulta decade contestualmente al Consiglio della Facoltà.

4. La Consulta ha funzioni consultive, istruttorie e propositive su questioni di carattere generale riguardanti la didattica dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico di competenza della Facoltà. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i Direttori Didattici dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, i Rappresentanti degli Enti Convenzionati con i corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Facoltà e i funzionari amministrativi degli Uffici di supporto alla didattica.

5. Alle singole sedute della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, altri soggetti ritenuti dal Coordinatore interessati alle tematiche trattate.

6. Il Coordinatore della Commissione relaziona almeno semestralmente il Consiglio di Facoltà delle attività svolte.

Art. 11

Coordinamento delle Scuole di Specializzazione

1. Il Coordinamento delle Scuole di Specializzazione (d'ora in avanti "Consulta delle Scuole di Specializzazione") è costituito da tutti i Direttori e i Presidenti dei Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione.

2. La Consulta è presieduta da un Coordinatore, eletto tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i Presidenti dei Comitati Ordinatori che siano componenti del Consiglio della Facoltà.

3. Il Coordinatore della Consulta decade contestualmente al Consiglio della Facoltà.

4. La Consulta ha funzioni consultive, istruttorie e propositive su questioni di carattere generale relative al funzionamento delle Scuole di Specializzazione.

5. Fa parte di diritto della Consulta il rappresentante dell'Università degli Studi di Brescia presso l'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica.

6. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi degli Uffici di supporto alle Scuole di Specializzazione.

7. Alla Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, altri soggetti ritenuti dal Coordinatore interessati alle tematiche trattate.

8. Il Coordinatore della Commissione relaziona almeno semestralmente il Consiglio di Facoltà delle attività svolte.

Art. 12

Assemblea dei Consigli di Dipartimento

1. L'Assemblea dei Consigli di Dipartimento è costituita da tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

2. L'Assemblea è presieduta dal Preside della Facoltà.

3. L'Assemblea ha il fine di consentire un confronto su problematiche di comune interesse.

4. Fanno parte di diritto i rappresentanti degli studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche, oltre ai rappresentanti degli studenti e del Personale Tecnico Amministrativo eletti nei Consigli di Dipartimento afferenti.

5. Il Preside della Facoltà convoca l'Assemblea d'intesa con i Direttori di Dipartimento.

6. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati, su proposta del Preside, altri soggetti ritenuti interessati alle tematiche trattate.

Art. 13
Commissioni Transitorie

1. Il Consiglio della Facoltà può costituire Commissioni a carattere transitorio, con funzioni istruttorie e propositive su ambiti generali o argomenti specifici che non siano di competenza delle Commissioni Permanenti.
2. La Commissione nomina al suo interno un Coordinatore.
3. La composizione delle Commissioni è deliberata dal Consiglio, su proposta del Preside. La Commissione è convocata e presieduta dal Coordinatore.
4. Il Coordinatore, anche su richiesta della Commissione, può invitare esperti a partecipare a riunioni della Commissione per avere pareri su specifiche tematiche.
5. I risultati del lavoro delle Commissioni sono esposti dal Coordinatore in relazioni scritte sottoposte, periodicamente ovvero al termine dell'attività, al Consiglio della Facoltà.

Art.14
Norme finali

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed agli altri Regolamenti di Ateneo vigenti.
2. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ed è emanato con decreto Rettorale, ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento Generale di Ateneo.